



Sentenza n. 261/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Carlo Efisio Marrè Brunenghi

Giudice relatore

Sabrina Facciorusso

Giudice

~~ha pronunciato la seguente~~

SENTENZA

nel **giudizio di conto iscritto al n. 23954 - Conto giudiziale n. 38228** reso dalla dott.ssa Maria Galdini in qualità di agente contabile per la riscossione dei ticket per prestazioni sanitarie e attività libero professionale dell'Azienda ospedaliera "Annunziata – Mariano Santo – S. Barbara" di Cosenza, per l'esercizio finanziario 2018;

- Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
- Visti gli atti del giudizio;
- Nella pubblica udienza del 11 dicembre 2024, data per letta, con il consenso delle parti presenti, la relazione del Giudice relatore, Primo Referendario dott. Carlo Efsio Marrè Brunenghi; udito l'Avv. Luca Inzillo per l'agente contabile, nonché il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Gianpiero Madeo, che hanno concluso come da

verbale di udienza. Nessuno è comparso per l'Amministrazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la **relazione n. 22/24 dell'11 aprile 2024** il Magistrato designato – dato atto del deposito del conto epigrafato in data 15/04/2019 relativo alla gestione delle riscossioni per ticket e attività libero professionale dell'Azienda Ospedaliera “Annunziata – Mariano Santo - S. Barbara” di Cosenza per l'esercizio 2018, oltre la regolarità formale (il conto, redatto sul modello 21, è datato 31 gennaio 2019, è sottoscritto dall'agente contabile principale Dott.ssa Maria Galdini e reca anche la sottoscrizione del cassiere Pasquale Spizzirri. È presente il timbro dell'Azienda ospedaliera; pur senza apposizione del visto di regolarità, è comunque accompagnato da una nota di trasmissione a firma del Responsabile della U.O.S. – Bilancio Dott.ssa Annamaria Malavasi e dall'attestazione di parifica positiva a firma del Responsabile del Servizio economico finanziario dott.ssa Annamaria Malavasi) – ha rappresentato quanto segue:

- L'agente contabile principale dott.ssa Maria Galdini, responsabile dell'U.O. “Convenzioni, Alpi e monitoraggio Prest. Amb.”, è stata individuata con la deliberazione del Direttore Generale n. 334 del 15/6/2018 che individua altresì gli agenti contabili secondari – operatori delle Casse cup/ticket - Aragona Antonietta, Buffone Carlo, Cito Francesco, Fuoco Nadia, Gentili Barbara, Iacona Lucia, Marigliano Angela, Spizzirri Pasquale e

Tiano Natale.

- Il conto reso dalla dott.ssa Galdini riporta nella sezione riscossione la specificazione dell'oggetto della gestione indicando "(ticket + libera prof.) TUTTI GLI OPERATORI" e, tuttavia, non sono allegati al conto i sub conti dei contabili secondari che devono invece unirsi a corredo di quello del contabile principale (articolo 192 R.D. n. 827/1924). Il conto espone riscossioni per euro 1.729.178,75 e versamenti per euro 1.692.832. La differenza è spiegata nella sezione note con riferimento al mese di marzo, precisando che sarebbero intervenuti un pignoramento di euro 36.225,00 e una compensazione di euro 121,36 per la modalità di pagamento bancomat/contanti non variata al momento dell'incasso.

- Gli importi iscritti in parte riscossioni corrispondono agli importi iscritti in parte versamenti, ad eccezione della differenza registrata sul mese di marzo. Il conto depositato espone altresì il numero totale delle operazioni effettuate specificando che sono conteggiate le operazioni relative a pagamenti in contanti, bancomat e carta di credito; tuttavia, nell'espone l'ammontare dell'importo riscosso il conto espone l'importo relativo al solo maneggio di denaro contante.

Il Magistrato designato ha preliminarmente avvertito che il conto giudiziale depositato non è rappresentativo della complessiva gestione delle riscossioni per prestazioni sanitarie dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza "Annunziata – Mariano

Santo – S. Barbara” e che sia, pertanto, improcedibile, dovendo l’agente contabile principale rendere il conto per la totalità delle riscossioni, sia in contanti che attraverso strumenti di pagamento alternativi.

Fermi restando i profili di improcedibilità rilevati sul conto giudiziale, la relazione ha evidenziato che il conto depositato non risulta rappresentativo della gestione alla luce del confronto tra i dati contabili ivi esposti e i documenti acquisiti in istruttoria.

In particolare, il conto giudiziale espone un totale delle riscossioni per euro 1.729.178,75 ed un totale dei versamenti per euro 1.692.832,39. La differenza, come evidenziato, tra il totale delle riscossioni e il totale dei versamenti è motivata nel conto (sezione note) con riferimento a) ad un pignoramento di euro 36.225,00 e b) ad una compensazione per modalità di pagamento/contanti non variata al momento dell’incasso.

Tuttavia, entrambe le circostanze affermate non sono riscontrabili ulteriormente nella documentazione trasmessa a giustificazione della gestione.

Relativamente alle operazioni di incasso, rimborso e versamento, sono state trasmesse diverse estrazioni di dati, che tuttavia non concordano con quanto esposto nel conto.

L’estrazione di cassa non si presenta in ordine cronologico ed espone entrate e uscite per riscossioni ticket dell’Azienda ospedaliera, comprensivo di tutte le modalità e sedi di incasso.

Appaiono infatti presenti le operazioni di incasso pagate in

contanti e attraverso altre modalità (pos/bancomat, carte di credito ecc.), nonché, quanto alla sede, effettuate presso le casse site nei presidi ospedalieri, ma anche presso diverse farmacie e presso casse ulteriori dislocate sul territorio. Il registro espone circa 64.000 operazioni (superiori rispetto al numero di operazioni indicato sul conto) e, tuttavia, non appare completo considerato che non emergono le operazioni del mese di dicembre.

Quanto ai versamenti, le verifiche hanno portato a rilevare la non concordanza tra i dati esposti sul conto e i versamenti giustificati con ricevuta di versamento presso il tesoriere, in guisa tale che sul conto giudiziale sono indicati versamenti maggiori rispetto alle ricevute trasmesse per l'importo di euro 189.802,71=

Indi il Magistrato designato ha richiesto la fissazione dell'udienza di discussione del conto giudiziale n. 38228 reso dalla dott.ssa Gandini alla luce dei rilievi esposti.

2. Con decreto presidenziale n. 96/24 dell'11 aprile 2024, era fissata udienza per il giorno 18 settembre 2024.

3. In data 17 settembre 2024, gli Avvocati Mario Inzillo e Luca Inzillo hanno depositato una procura alle liti e istanza di rinvio della trattazione del giudizio, motivata dal mancato termine a difesa in quanto la relazione e il DFU è stato notificato, all'agente contabile da parte dell'amministrazione, solo qualche giorno prima dell'udienza.

4. All'udienza del 18.09.2024, con ordinanza a verbale, la discussione è stata rinviata all'**11 dicembre 2024** per rinnovazione della notifica della relazione di irregolarità, del DFU e dell'ordinanza di rinvio con termini per deposito di note e documenti.

5. In data 20.11.2024 la dott.ssa Gandini si è costituita a mezzo comparsa difensiva col ministero degli Avv.ti Mario e Luca Inzillo con allegata documentazione, rappresentando la regolarità della gestione e concludendo per il discarico dell'agente contabile.

6. All'udienza dell'11 dicembre 2024, l'Avv. Luca Inzillo, anche per delega dell'Avv. Mario Inzillo, si è riportato alle conclusioni rassegnate in comparsa, mentre il Pubblico Ministero, dopo aver dedotto che il conto *de quo* non è rappresentativo della totalità della gestione, ha concluso chiedendo al Collegio che venga pronunciata la declaratoria di improcedibilità dello stesso, con trasmissione degli atti alla Procura regionale per la promozione del dovuto giudizio per resa ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c.

Indi la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Merita scrutinio preliminare la questione, assorbente, della procedibilità del conto giudiziale in esame.

Come rilevato dall'Istruttore, la circostanza che il conto giudiziale rappresenti la sola quota delle riscossioni pagate in

contanti dagli utenti - e non anche quelle corrisposte attraverso strumenti di pagamento alternativi al contante in uso presso l'Azienda -, rende evidente la parziale rappresentazione della gestione fornita dal conto giudiziale.

Ed ancora: *“Il conto depositato espone altresì il numero totale delle operazioni effettuate specificando che sono conteggiate le operazioni relative a pagamenti in contanti, bancomat e carta di credito; tuttavia, nell’espore l’ammontare dell’importo riscosso il conto espone l’<importo relativo al solo contante>”* (cfr., relazione n. 22/24 – pag. 2, 8° cpv.)

2. Con riferimento alla modalità di versamento tramite strumenti telematici di pagamento diversi dal contante, la giurisprudenza contabile si è interrogata sulla portata e sull’interpretazione da assegnare all’espressione “maneggio di denaro”, chiedendosi se debba optarsi per una lettura ermeneutica intesa nel senso strettamente letterale di “materiale detenzione”, oppure nel significato più esteso di “disponibilità di denaro”, qualsivoglia sia la modalità utilizzata (Sezione Giurisdizionale Calabria, Sentenze/Ordinanze nn. 58/2023 e 61/2023 in materia di pagamenti tramite sistema PagoPA e Sentenza n. 234/2022 sui pagamenti tramite bonifico bancario; Sez. Giur. Toscana Sentenza n. 285/2017; Sez. Giur. Sardegna Sentenza n. 294/2018), concludendosi nel senso che debbono essere incluse nel conto tutte le entrate comunque riscosse.

Il Collegio intende offrire continuità a questa impostazione e ritiene, pertanto, che l'espressione "maneggio di denaro" vada intesa nel senso più ampio possibile, comprendente tutti i crediti dell'Amministrazione che il contabile ha l'obbligo di riscuotere, anche se la riscossione venga effettuata da altri soggetti (subagenti contabili) o con modalità differenti dal contante (POS, conto corrente postale, Pago PA, e quant'altro). Ove così non fosse, del resto, rimarrebbero non giustiziabili in sede di giudizio di conto tutte le gestioni dematerializzate di denaro pubblico.

Inoltre, deve essere valorizzata la circostanza che le modalità dematerializzate di pagamento abbiano sempre maggiore diffusione a livello sociale, sì da investire tutti i settori economici e in molti casi fortemente incentivate – e talvolta finanche imposte – dal legislatore, ai fini della lotta all'evasione fiscale.

È dunque evidente che a tale realtà sociale - incisa sempre più frequentemente dalla dematerializzazione della moneta – deve conformarsi anche il giudizio di conto.

Diversamente opinando resterebbe eluso l'art. 610 del Regolamento n. 827/1924 il quale stabilisce l'obbligo di carattere generale, gravante su tutti gli agenti contabili, di rendere ogni anno alla Corte dei conti *"il conto giudiziale della loro gestione"*.

Per tali ragioni il conto giudiziale deve necessariamente essere ostensivo del completo esame di tutte le attività di riscossione:

il carico iniziale costituito dalle somme rimaste da riscuotere al termine dell'esercizio precedente, il carico assegnato nel corso dell'esercizio di riferimento e le somme da riscuotere alla fine dell'esercizio medesimo, qualunque sia stata la modalità di pagamento operata.

3. Calando tali considerazioni sul conto giudiziale presentato dalla dott.ssa Gandini quale agente contabile per la riscossione dei ticket per prestazioni sanitarie e attività libero professionale dell'Azienda ospedaliera "Annunziata – Mariano Santo – S. Barbara" di Cosenza, per l'esercizio finanziario 2018, risulta *per tabulas a)* che il conto reso riporta nella sezione <riscossione> la specificazione dell'oggetto della gestione indicando "(ticket + libera prof.) TUTTI GLI OPERATORI", ma senza che siano allegati al conto i sub-conti degli agenti secondari che devono invece unirsi a corredo di quello del contabile principale (articolo 192 R.D. n. 827/1924) e *b)* che il conto, mentre da un lato espone il numero totale delle operazioni effettuate specificando che sono state conteggiate le operazioni relative a pagamenti in contanti, bancomat e carte di credito, dall'altro – sul versante delle riscossioni – espone l'importo relativo al solo denaro contante.

Ne viene una rappresentazione incompleta, nel senso che – in mancanza di una rappresentazione contabile delle operazioni di pagamento eseguite con moneta elettronica – l'interprete sarebbe tenuto ad un mero atto di fede sulle risultanze della

gestione che, nei termini dati, non rappresenta nella sua totalità la gestione, ma soltanto una parte di essa (ossia, per l'appunto, quella in contanti). Per tali ragioni il conto è improcedibile.

4. La declaratoria di improcedibilità, oggi dichiarata, impone all'agente contabile l'onere di ripresentazione del conto nella sua interezza (ossia dando chiara rappresentazione anche delle operazioni di pagamento in moneta elettronica, o di qualunque movimentazione di denaro altra dal maneggio diretto del contante), senza di che l'agente contabile resterà esposto all'esperimento del giudizio per resa di conto ad istanza della Procura erariale ex artt. 141 e ss. cgc ovvero, in ultima istanza, alla compilazione d'ufficio del conto a spese del contabile medesimo.

5. Attesa la natura in rito della presente pronuncia, si ritiene sussistano giustificate ragioni per compensare le spese tra le parti ai sensi dell'art. 31, comma 3 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando relativamente al giudizio di conto iscritto al n. 23954:

- dichiara improcedibile il conto giudiziale n. 38228 reso dalla dott.ssa Maria Galdini in qualità di agente contabile per la riscossione dei ticket per prestazioni sanitarie e attività libero professionale dell'Azienda ospedaliera "Annunziata - Mariano Santo - S. Barbara" di Cosenza, per l'esercizio finanziario 2018;

- dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero

per i provvedimenti di competenza.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio dell'11
dicembre 2024.

Il giudice estensore

Primo Ref. Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Firmato digitalmente

Il Presidente

Domenico Guzzi

Firmato digitalmente

Depositato in data 18/12/2024

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente